

FAQ 4 DEL 26 OTTOBRE 2023

1. D: Si chiede conferma che l'esposizione per l'Assicuratore prevista dall'art. 26 Responsabilità per danni patrimoniali (articolo operante esclusivamente in accettazione della relativa variante migliorativa) di pag. 11 del capitolato, debba intendersi in euro 250.000,00 per sinistro ed in aggregato per anno assicurativo.

R. Si rinvia a quanto indicato nell'articolo in argomento: *Per tali perdite, gli assicuratori risponderanno per ogni singolo Assicurato e per anno assicurativo, indipendentemente dal numero dei sinistri, fino ad un sotto-massimale di euro 250.000,00 (Duecentocinquantamila/00) per ogni sinistro.*"

2. D: Vi segnaliamo un refuso presente nella Scheda di Offerta Tecnica, Variante n. 5, dove viene fatto riferimento alla lett. h) dell'Art. 26, riteniamo corretto leggere Art. 27. Così come all'art. 34 SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO, di pag. 14-15 del Capitolato di polizza, sono presenti tre estensioni che fanno riferimento all'Art. 26, ma che riteniamo debbano correttamente fare riferimento all'Art. 27.

R: Si conferma che il riferimento è all'art. 27.

3. D: LOTTO 2 SPESE LEGALI E PERITALI. Al par. Lett. a) dell'Art. 27 rischi inclusi Lettera A, di pag. 9 del Capitolato, sembra mancare un pezzo della parte in cui si legge " gli eventi derivanti dalla circolazione stradale di veicoli a motore di per ragioni di servizio". Dopo il di ... dobbiamo intendere " di proprietà dei singoli Assicurati"? Potete chiarirci la portata di questa garanzia anche alla luce della successiva estensione di garanzia riportata alla lett. b) del medesimo articolo e della esclusione di cui alla lett. i) dell'Art. 28: Rischi esclusi ? Vorremmo essere certi che non ci siano disposizioni di rischi inclusi e rischi esclusi che vadano in conflitto tra loro.

R: Si legga " gli eventi derivanti dalla circolazione stradale di veicoli a motore per ragioni di servizio" senza ulteriore specifica.

4. D: Potete chiarire la portata pratica del secondo paragrafo dell'Art. 31: inizio e termine della garanzia Retroattività e Ultrattività? "Nel caso di vertenze relative a comportamenti colposi posti in essere in data anteriore alla data di effetto indicata in polizza, l'Assicuratore opererà, comunque nei limiti ed alle condizioni previste dalla stessa, dopo l'esaurimento delle garanzie eventualmente operanti sui contratti di assicurazione stipulati in precedenza del contratto". Da quello che ci risulta anche il normativo in corso con ITAS ... prevede la validità della copertura per i sinistri denunciati entro 1 anno dalla cessazione del contratto a condizione che gli stessi siano riferibili ad atti e comportamenti verificatisi durante il periodo di efficacia della polizza, ma al contempo prevede anche che la copertura cessi immediatamente nel caso di stipula da parte dell'Assicurato di altra polizza a garanzia degli stessi rischi. Si chiede conferma che chi subentra nel rischio assume di fatto l'intera esposizione per le vertenze relative al periodo di retro.

R: Chi subentra nel rischio assume l'esposizione per le vertenze relative al periodo di retro a decorrere dal momento in cui non opera più la precedente polizza.

5. D: Garanzia provvisoria corredata di autentica notarile.

R: Si conferma quanto indicato nel Disciplinare al par. **7.1.6 Cauzione provvisoria (Art. 106, D.Lgs. 36/2023)** : il deposito cauzionale dovrà essere corredata di autentica notarile circa la qualifica, i poteri e l'identità dei soggetti firmatari il titolo di garanzia, con assolvimento dell'imposta di bollo.